



## COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

\*\*\*\*\*

ORDINANZA n° 23 del 14 Aprile 2015

**OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI DISTACCO CONTATORI IDRICI E SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA POTABILE.**

### IL SINDACO

**Premesso** che la Soc. **Girgenti Acque S.p.A.**, è il Gestore delle risorse idriche dell'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) della Provincia di Agrigento, e in tale veste giuridica ha come principale obiettivo quello di rendere efficiente, efficace ed economica la gestione della risorsa acqua;

**Considerato** che tra i suoi scopi riveste carattere fondamentale quello di garantire ai cittadini dei Comuni da essa gestiti, tra i quali il Comune di Casteltermini, l'erogazione di acqua potabile ed un servizio adeguato ad un moderno Paese Europeo, con la costante attenzione alla salvaguardia dell'ambiente;

**Rilevato** che pervengono quotidianamente al sottoscritto segnalazione da parte dei cittadini-utenti residenti in questo Comune, i quali lamentano l'indiscriminata, grave ed autoritaria azione posta in essere, specialmente negli ultimi tempi, dalla predetta società, tesa a procedere al distacco dei contatori idrici ed alla sospensione dell'erogazione di acqua potabile;

**Considerato** in particolare che nel comune di Casteltermini sono state segnalate ipotesi di distacco della erogazione idrica nonostante il riscontrato consumo "anomalo" o rispetto a quello medio pro capite, secondo la rilevazione del Sole 24 Ore per la Provincia di Agrigento (mc. 1 pro capite per 10 giorni) o sulla base del contenuto della Delibera n. 20 del 29.10.2013 del Commissario Straordinario dell'Ato Idrico di Agrigento che testualmente prevede "*per importo anomalo si deve intendere un importo almeno doppio rispetto a quello fatturato in un analogo periodo precedente*";

**Considerato** che l'acqua potabile è un bene pubblico comune, di primaria necessità, e che non può, per alcun motivo, esserne vietato ed impedito l'uso da parte delle persone per il consumo umano;

**Dato atto** che avere accesso all'acqua potabile è un diritto fondamentale che non deve essere negato da "nessuno";

**Considerato** che è competenza di questa Autorità garantire con ogni mezzo che la collettività fruisca e non venga privata di diritti essenziali quali appunto quello all'utilizzo dell'acqua per uso potabile e per i bisogni primari della persona;



**Ritenuto** che di recente il Gestore del Servizio idrico ha proceduto al distacco di contatori idrici senza effettuare le necessarie verifiche tecniche in contraddittorio con l'utente e che si rende, pertanto, necessario indifferibile ed urgente, intervenire per garantire i diritti della collettività;

**Considerato** in particolare che, ai fini della salvaguardia della pubblica igiene e della tutela della salute pubblica, si rende necessario eliminare detti inconvenienti, anche perché la privazione del servizio idrico renderebbe le abitazioni non conformi ai requisiti minimi di carattere igienico sanitario, per considerare le stesse abitabili, inficiando la dichiarazione di idoneità delle stesse all'uso abitativo;

**Rilevato**, inoltre, che nel 2006 in occasione del IV Forum Mondiale dell'acqua pubblica si è affermato il riconoscimento dell'accesso all'acqua come un diritto fondamentale di ciascun essere umano stabilendo il livello minimo di 20 litri di acqua al giorno come diritto non commerciabile;

**Che** il 28.07.2010 l'ONU ha dichiarato il diritto dell'acqua come "un diritto umano universale e fondamentale";

**Considerato** che oggi - comunemente - si ritiene poter fissare in litri 50 pro-capite il quantitativo minimo da assicurare obbligatoriamente ad ogni essere umano;

**Dato atto** che, proprio a tale scopo, in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso il Genio Civile di Agrigento, il 18.08.2009, in ordine al "Progetto di installazione dei contatori", si è stabilito, anche di concerto con il Gestore Girgenti Acque, sia l'impiego sul contatore di una valvola con sistema a flusso minimo garantito che consente in caso di utenza morosa il blocco della farfalla in posizione aperta/flusso minimo garantendo, in ogni caso, un flusso d'acqua necessario a soddisfare il minimo fabbisogno quotidiano, sia l'impiego di una valvola di ritegno che consente il passaggio dell'acqua in un solo verso con lo scopo di evitare il riflusso verso la rete di distribuzione dell'acqua già transitata attraverso il contatore;

**Considerato** che, inoltre, le sopra citate situazioni di distacco dell'erogazione del servizio idrico da parte del gestore, oltre a determinare problemi di ordine igienico sanitario, sono sfociate in manifestazioni eclatanti di protesta e grave tensione sociale mettendo in serio pericolo l'ordine pubblico, tanto da rendere necessarie da parte dello scrivente numerose note di segnalazione a Sua Eccellenza Signor Prefetto;

**Dato atto** in particolare che, durante l'incontro tenutosi in Prefettura il 06.02.2014, alla presenza di delegato del Prefetto, si è stabilito di procedere alle verifiche tecniche dei contatori le cui bollette fossero di importo superiore ad € 350,00;

**Dato atto** che l'art. 2 della Costituzione Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

**Visto** l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in esecuzione del quale il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

**Visto**, altresì, l'art. 54 del T.U.E.L. medesimo per effetto del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

1)- Al soggetto Gestore del Servizio Idrico Girgenti Acque spa di non procedere alla sospensione e/o distacco dell'erogazione idrica se non previa verifica tecnica, in contraddittorio, di eventuali anomalie segnalate dall'utente a seguito di fatturazione non conforme al consumo reale, secondo i criteri di cui in premessa;

2)- Di garantire comunque, anche in caso di distacco per morosità, ad ogni nucleo familiare una erogazione di acqua pari a 50 litri giornalieri per ogni componente.

## DISPONE

Che i competenti Uffici Comunali provvedano alla massima pubblicizzazione del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Ordinanze Sindacali", nella sezione "Il Sindaco comunica" e all'Albo on line, nonché, alla trasmissione alla Prefettura di Agrigento ed alla notifica alla Società Girgenti Acque S.p.A. con sede in Aragona (AG) – Via Miniera Pozzo Nuovo, 1

## INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

## MANDA

La presente al Comando di Polizia Locale ed alla locale Stazione dei Carabinieri per le proprie competenze.

Casteltermini, li 14 Aprile 2015

  
Il Sindaco  
AVV. Alfonso NAPOLI